

**AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN MATERIA DI CONSULENZA E ASSISTENZA
GIURIDICO-LEGALE E DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO

- visto l'art. 50 comma 1 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 36/2023 recante "Procedure per l'affidamento";
- visto il vademecum informativo ANAC del 30.07.2024;
- viste le Linee guida ANAC n. 12 in materia di "affidamento dei servizi dei legali";

RENDE NOTO

che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 6 del 21 gennaio 2025, è avviata una procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse, mediante avviso pubblico, ai fini della formazione di un elenco di professionisti avvocati di comprovata esperienza, dal quale attingere per l'affidamento di incarichi in materia giuridico-legale a supporto delle Commissioni d'Albo e del Consiglio Direttivo e per il conferimento di mandati di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino (in prosieguo OMCeO).

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'avviso

La procedura è preordinata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di avvocati di comprovata esperienza, dal quale attingere per la gestione di specifiche esigenze non ordinarie, che non possono essere soddisfatte mediante l'impiego di personale interno, per il conferimento di:

- mandati di rappresentanza e difesa in giudizio dell'OMCeO in procedimenti civili, penali e amministrativi ovvero in vertenze e procedure stragiudiziali, anche avanti a organismi di mediazione, collegi arbitrali o di conciliazione;
- incarichi di consulenza giuridica su specifici argomenti e di assistenza legale
 - o al Consiglio Direttivo e al Presidente dell'OMCeO per questioni che rientrano nel relativo ambito di competenza e attribuzioni;
 - o alla Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi (in prosieguo CAM) in relazione ai procedimenti di competenza, ivi compresa la rappresentanza e assistenza nei casi di impugnativa dei provvedimenti disciplinari;
 - o alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri (in prosieguo CAO) in relazione ai procedimenti di competenza, ivi compresa la rappresentanza e assistenza nei casi di impugnativa dei provvedimenti disciplinari.

Il presente Avviso non comporta l'indizione di alcuna procedura concorsuale e/o comparativa e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L'inserimento nell'elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico presso l'OMCeO di Torino ai sensi degli artt. 2222 e 2229 del codice civile, in condizioni di autonomia organizzativa, senza vincoli di orario e di presenza.

La presentazione della manifestazione di interesse e l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per l'OMCeO di Torino, né il riconoscimento di un diritto in capo al professionista ad essere destinatario di un incarico. Il Consiglio Direttivo si riserva di non procedere al conferimento di alcun incarico, nel caso in cui non vengano in rilievo esigenze o questioni specifiche che giustificano l'affidamento.

Art. 2 – Oggetto dell'attività

L'elenco è aperto e diviso in sezioni, ciascuna corrispondente a uno specifico ramo del diritto e attività, con particolare riferimento alla materia sanitaria, delle professioni sanitarie e degli ordini professionali:

- 1- diritto amministrativo
- 2- diritto civile
- 3- diritto del lavoro
- 4- diritto penale

Ciascuna sezione è suddivisa nella sotto-sezione contenente i nominativi abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

Possono far pervenire la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità previste dal presente avviso, tutti coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
- b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) essere iscritti all'Albo degli Avvocati;
- d) possedere elevata conoscenza e specifica esperienza, documentata dal curriculum vitae professionale, in relazione ai rami del diritto (sezioni) oggetto di manifestazione di interesse;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- g) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
- h) non essere stati interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, non essere stati licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni e non aver riportato condanne penali, anche di primo grado, che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- i) non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari di natura non monitoria;
- j) non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità e conflitto di interesse con l'OMCeO di Torino, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 39/2013;

- k) non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità sino al quarto grado con uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda di manifestazione di interesse, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, in carta semplice secondo lo schema allegato A, deve essere:

- sottoscritta con firma autografa o digitale del candidato;
- corredata di una copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del candidato;
- corredata del curriculum vitae professionale datato e sottoscritto dal candidato, nel quale siano indicati in maniera analitica i titoli di studio e formativi posseduti, gli incarichi svolti e le esperienze professionali acquisite, nonché le informazioni ritenute utili in riferimento all'incarico.

La domanda deve pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC): al seguente indirizzo presidenza.to@pec.omceo.it, specificando nell'oggetto del messaggio "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORMAZIONE ELENCO AVVOCATI". La documentazione (manifestazione di interesse, curriculum vitae professionale, copia del documento di identità e altri eventuali allegati) deve essere trasmessa mediante invio unico. L'Ordine non assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità di apertura del file allegato. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se trasmesse dal candidato mediante la propria casella di PEC. Le manifestazioni di interesse inviate da una casella di posta elettronica non certificata saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione del candidato dalla procedura.

Non sono ammesse modalità di trasmissione ulteriori e diverse da quelle sopra indicate, a pena di irricevibilità della domanda.

La manifestazione di interesse, unitamente all'allegata documentazione, dovrà essere presentata **entro e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 2025**. Il termine di scadenza è perentorio.

La mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse e la mancata allegazione di copia del documento di identità del candidato costituiscono motivo di esclusione.

L'Ordine si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti necessari nonché di domandare integrazioni documentali su quanto dichiarato nella domanda.

Art. 5 – Cause di esclusione dalla procedura

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura:

- la carenza anche di solo uno dei requisiti di partecipazione previsti dall'art.3 del presente avviso;
- la presentazione della manifestazione di interesse priva di sottoscrizione;
- la presentazione della manifestazione di interesse priva dell'allegata copia del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità;
- la presentazione della manifestazione di interesse con modalità diverse da quelle stabilite dal presente avviso;

- la presentazione della manifestazione di interesse oltre i termini indicati dal presente avviso.

Art. 6 – Formazione, tenuta dell'elenco avvocati e pubblicità

L'iscrizione nell'elenco è disposta previo accertamento del possesso dei requisiti.

La valutazione della domanda non comporta assegnazione di alcun punteggio. L'OMCeO non procederà alla formazione di una graduatoria, né a classificazioni di merito.

L'elenco dei professionisti avvocati in possesso dei requisiti previsti è approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo e ha validità quadriennale, corrispondente al periodo di mandato 2025-2028, con decorrenza dalla data di approvazione dell'elenco.

L'elenco avvocati sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'OMCeO, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e periodicamente aggiornato con l'inserimento delle nuove domande di manifestazione di interesse presentate a seguito della pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale. In occasione della pubblicazione del successivo avviso, i professionisti già iscritti nell'elenco avvocati non dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione, salvo che intendano modificare la scelta delle sezioni a suo tempo effettuata.

Nel corso di validità dell'elenco avvocati, i professionisti iscritti potranno dichiarare l'eventuale modifica dei dati anagrafici e di recapito e aggiornare il loro curriculum professionale.

L'OMCeO potrà procedere alla cancellazione del professionista dall'elenco avvocati previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990 nei casi di: perdita dei requisiti per l'iscrizione; rinuncia ingiustificata al mandato o all'incarico; mancato o parziale assolvimento dell'incarico affidato; inadempienze anche comportamenti tali da arrecare pregiudizio all'OMCeO.

Il professionista, in qualunque momento, può rinunciare all'iscrizione nell'elenco avvocati mediante comunicazione scritta.

L'inclusione del professionista nell'elenco avvocati non comporta alcun impegno per l'OMCeO di effettivo affidamento di un incarico.

Art. 7 – Conferimento degli incarichi

Il conferimento degli incarichi avviene su base fiduciaria, a cura dell'organo istituzionale che ha manifestato la necessità di affidamento.

Al conferimento di ciascun incarico provvede il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione motivata sulla base della valutazione discrezionale e insindacabile effettuata dallo stesso o dalla Commissione d'Albo nelle materie di competenza, in considerazione della competenza ed esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, osservando per quanto possibile i principi di rotazione e consultazione preliminare di mercato mediante comparazione di almeno tre preventivi richiesti a tre professionisti inseriti nell'elenco avvocati.

Nel caso particolare di incarichi di consulenza giuridica e di assistenza legale alla Commissione d'Albo (CAM o CAO), ivi inclusi gli incarichi di rappresentanza in giudizio connessi all'impugnazione di provvedimenti disciplinari, la designazione è a cura della Commissione d'Albo, su base fiduciaria, con presentazione al Consiglio Direttivo per la formalizzazione del conferimento dell'incarico e del conseguente impegno di spesa.

I criteri per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 tengono in considerazione i seguenti elementi:

- a) competenza specialistica ed esperienza risultante dal curriculum professionale;
- b) casi di evidente complementarità e continuità con altri incarichi precedentemente conferiti;
- c) valutazione di eventuali conflitti di interesse personali o professionali nei confronti dell'OMCeO;
- d) la preferenza in favore degli avvocati esercenti l'attività professionale nell'ambito territoriale di competenza dell'autorità giudiziaria adita o della sede dell'OMCeO;
- e) aspetti riguardanti l'oggetto e la materia di riferimento, con preferenza in favore di avvocati che abbiano maturato pregressa esperienza nella stessa, ovvero che abbiano acquisito una approfondita conoscenza delle posizioni dell'OMCeO relativamente alla specifica problematica o tematica di interesse;
- f) preferenza nella scelta in favore del professionista legale dotato di specifica elevata e notoria professionalità;
- g) aspetti riguardanti la sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi o vertenze o questioni.

Il conferimento di incarichi di consulenza giuridico-legale presuppone l'esigenza di far fronte a questioni di rilevanza non ordinaria e che non possono essere gestite dal personale interno o che comunque possono generare contenziosi a carico dell'OMCeO. È deliberato dal Consiglio Direttivo, su indicazione della Commissione d'Albo nelle materie di competenza, con provvedimento motivato nei presupposti, che esplicita la durata, l'oggetto e il compenso della consulenza giuridico-legale.

L'OMCeO si riserva, in casi eccezionali, la facoltà di conferire incarichi anche a professionisti di chiara fama non inseriti nell'elenco avvocati, fra i quali docenti universitari, ricercatori e cultori della materia, in relazione a questioni di particolare complessità che richiedano prestazioni di elevata specializzazione. In tali casi l'incarico viene conferito dal Consiglio Direttivo, su indicazione della Commissione d'Albo nelle materie di competenza, con deliberazione motivata; il compenso da erogare è negoziato con il Professionista nel rispetto del tariffario vigente.

La deliberazione di conferimento di ciascun incarico sarà pubblicata sul sito istituzionale www.omceo-to.it, con valore di notifica a tutti gli interessati.

L'OMCeO riserva, all'esito della presentazione delle manifestazioni di interesse, di non procedere al conferimento di incarichi e a prescindere dalla sussistenza di motivate ragioni.

Ciascun incarico, ove conferito, sarà formalizzato mediante stipula in forma scritta di un contratto di lavoro autonomo di natura professionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 2222 e 2229 del codice civile. Il pagamento del compenso professionale e delle spese di notifica e per gli adempimenti connessi alla procedura di natura giudiziaria sarà disposto, anche per fasi e gradi del procedimento, previa verifica dell'esecuzione della prestazione, mediante bonifico bancario a seguito di regolare fatturazione elettronica, con le modalità e nel termine di legge.

In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo alla/collaboratrice/collaboratore diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro subordinato.

Art. 8 – Obblighi connessi all'incarico

Il professionista incaricato è tenuto a informare l'OMCeO sul grado di complessità dell'incarico e sugli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento dell'incarico e fino alla conclusione dello stesso.

Si impegna ad applicare parcelle di importo non superiore al valore medio di liquidazione, calcolato come previsto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Il legale deve aggiornare l'OMCeO sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, assicurando la propria presenza presso la sede di Torino Corso Francia 8 ove richiesto e per quanto necessario all'espletamento dell'incarico. Tale attività non darà luogo a compenso ulteriore e aggiuntivo a quello previsto per l'incarico principale.

Il professionista si impegna a non esercitare altre attività che risultino in contrasto con gli interessi dell'OMCeO e, quindi, incompatibili con l'incarico conferito. Si impegna altresì a dichiarare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse nell'esecuzione dell'incarico conferito. Si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di privacy di fonte europea e nazionale e alla riservatezza delle informazioni assunte, obbligandosi a non divulgare notizie né a fornire dati di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dai partecipanti alla manifestazione di interesse saranno raccolti presso l'OMCeO e trattati per le finalità di gestione della procedura. Il conferimento dei dati personali richiesti nell'Allegato A è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura.

Art. 10 – Disposizioni finali

L'OMCeO si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presente avviso, dandone comunicazione sul sito istituzionale www.omceo-to.it

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Tesoreria e Contratti – telefono 011.5815.111 – contratti@omceo.to.it – omceo.to@pec.omceo.it